

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il quale dispone quanto segue:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”*

VISTI gli artt. 232 comma 2 del T.U.E.L. secondo cui *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non adottare la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017”* e l'art. 233-bis comma 3 del T.U.E.L secondo cui *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*;

CONSIDERATO CHE questo ente non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e ha esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2015 con la quale veniva rinviata al 2018 (rendiconto 2017), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato;
- della Giunta Comunale n. 23 del 26/07/2018 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Tavigliano dell'esercizio 2017;
- del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTO l'articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTO lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2017, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

RICORDATO CHE il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate", consentendo di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico" (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

VISTE altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Pimazzoni), espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Tavigliano, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti;

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
- Relazione dell'organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

2. Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di € 53.857,01;
3. Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 70.322,11;
4. Di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CERETTO Dott. CESARE